

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 08/04/2025

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 21/02/2020 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione in n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 01/06/2024, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, si rivolgeva all'Arbitro, chiedendo la restituzione in misura proporzionale delle spese di istruttoria, pari ad € 810,63, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, evidenziando che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto e nel documento SECCI, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, regolarmente consegnato al ricorrente.

Rileva che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura pari allo 0,25 per cento del capitale finanziato, mentre gli oneri assicurativi sono stati interamente sostenuti dall'intermediario. I costi di intermediazione, invece, sono stati corrisposti a titolo di provvigione all'agente in attività finanziaria, intervenuto in fase di collocamento del finanziamento. L'intermediario, oltre a citare numerose decisioni dell'Arbitro che hanno dichiarato la non rimborsabilità della

commissione in questione, ricostruiva la normativa applicabile al caso di specie, evidenziando che dopo la sentenza c.d. Lexitor era intervenuto il legislatore con la conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni Bis, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, dichiarava l'incostituzionalità dell'art.11 octies, co. 2, del Decreto Sostegni Bis limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", senza intervenire sull'art. 6 bis, co. 3, lett. b), del DPR n. 180/1950 che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rinvia ai regolamenti dell'Autorità di vigilanza l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei contratti.

Il resistente, inoltre, rilevava come la sentenza n. 555/2023 della CGUE, seppur relativa ai costi dei finanziamenti del credito immobiliare, abbia riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi recurring ed il successivo intervento del legislatore nazionale richiamava il diritto comunitario "come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea".

Tale rinvio si riferisce alla predetta n. 555/2023 della CGUE, che ha affermato l'irripetibilità dei costi dovuti sia al creditore che ai terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Inoltre, il richiamato intervento del legislatore ha ribadito il dovuto rispetto, in ogni caso, dei principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Nel caso in questione, la commissione di istruttoria, unica voce richiesta, prevede un'ampia descrizione delle attività ad essa ricondotte, specificando anche la parte dovuta all'agente mediatore, per cui non può essere avanzata alcuna contestazione di indebito oggettivo né può residuare alcun dubbio sull'avvenuta esecuzione integrale dell'attività. Il convenuto, nelle conclusioni, chiedeva all'Arbitro di respingere integralmente il ricorso.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della pensione, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

Il resistente sostiene, in via preliminare, che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: "All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Ne consegue, quindi, che la Corte Costituzionale ha fatto ricorso al canone dell'interpretazione conforme del diritto interno all'ordinamento comunitario, con conseguente applicazione della sentenza Lexitor al caso di specie (in senso conforme, ABF Napoli, nn. 7202/23 e 7242/23).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con

riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi recurring ed up front, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (ex plurimis, Collegio ABF Torino, n. 7421/23; Collegio ABF Napoli, n. 7428/24).

Entrambe le predette eccezioni preliminari, pertanto, devono essere respinte.

Passando alla trattazione nel merito, invece, il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: "- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni".

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n.

120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 49.

Parte ricorrente chiede, pertanto, la restituzione pro-quota di € 810,63 a titolo di spese di istruttoria, oltre interessi legali.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensiva del c.d. modulo SECCI, da cui si evincono i costi del credito, le modalità di estinzione anticipata e la quietanza liberatoria.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Le spese di istruttoria risultano così descritte all'interno del modulo SECCI: "Tale costo comprende: acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento. Tale costo non comprende l'attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento".

Tali oneri sono stati quantificati nell'importo complessivo di € 1.370,08.

Secondo il prevalente orientamento dei Collegi e la chiara descrizione contenuta nel contratto tale voce di costo appare di natura up front e, pertanto, l'importo da restituire deve essere calcolato secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi".

L'istante, in conclusione, ha diritto al rimborso di € 517,08 a titolo di spese di istruttoria.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire al ricorrente la somma complessiva di € 517,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 517,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO